



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ZOLA PREDOSA
(Città Metropolitana di Bologna)

CONTRATTO D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI CUP C34E21000280001 CIG 9823672E93

COMUNE DI ZOLA PREDOSA: C.F. 01041340371 P.IVA 00529991200

RTI, composta dalle seguenti società:

- Mandataria Ditta CASALINI & CO. SRL con sede in Via dell'Intagliatore ,1 - 40138 Bologna – CF 03245410372, P.Iva IT03245410372, che avrà una percentuale di partecipazione al contratto pari al 60%;
- Mandante Ditta COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO SRL, con sede in Zocca alla Via VIA ARENATA 934, CF 03485480366, P.Iva IT03485480366 che avrà una percentuale di partecipazione al contratto pari al 40%;

CUP C34E21000280001 CIG 9823672E93

CODICE IPA: UFI4CJ

Codice Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA): 0000177037

IMPORTO CONTRATTUALE: € 334.848,88 oltre ad oneri per la sicurezza di € 6.000,00 per complessivi € 340.848,88 (IVA esclusa) (ribasso sui lavori del 8,07%);

Finanziata con fondi PNRR – misura M4C1I1.1

tra i Sigg.ri:

a) Dott. Roberto Costa, nato a Bologna il 24/06/1967, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Zola Predosa (C.F. 01041340371 P.IVA 00529991200), che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'“Area Gestione del Territorio”, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “COMUNE”

e

b) Sig. Lorenzetti Massimiliano nato a Bologna il 26/10/1968 (C.F. LRN MSM 68R26 A944D,) e residente in S. Lazzaro di Svena (BO), in qualità di Rappresentante Legale dell'RTI composta da CASALINI & CO. SRL e COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO SRL, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “APPALTATORE”;

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

a) che con delibera di Giunta nr. 49 del 12/05/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del Centro polifunzionale per le famiglie nell'ex scuola materna Cellini per una spesa complessiva di euro 300.000,00;

b) che il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato e ammesso a finanziamento l'opera in oggetto con decreto del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia e con il Ministero dell'istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, del 31 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 aprile 2022 – Serie generale n. 85;

c) che in data 27/9/2022 è stato sottoscritto l'accordo DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI;

d) che con determinazione n. 274 del 16/05/2023 è stata determinato di affidare, mediante una procedura negoziata,



senza bando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 c. 2 lett. b del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020 n° 120 e successive modifiche ed integrazioni (DL 77/2021 – convertito in legge 108/2021), di cui all'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016, con offerta espressa mediante minor prezzo (ribasso percentuale) sul base d'asta e sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), l'affidamento di lavori di: " REALIZZAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI - Missione 4 – componente 1 – investimento 1.1 "piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation eu-B48H22000220006";

e) che con Determina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 274 del 16/05/2023 si è dato mandato al Servizio Associato Gare di procedere all'indizione della gara per l'appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.120/2020 (conversione del D.L. 76/2020), con le modalità di cui all'art. 63, comma 6, del D.Lgs 50/2016, con offerta espressa mediante minor prezzo (ribasso) sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 e dell'art. 36 c.9 bis del Codice;

f) che i lavori in parola sono confluiti nell'ambito del PNRR Missione 4- Componente 1 – Investimento 1.1;

g) che l'investimento di che trattasi comporta il rispetto dei principi trasversali del PNRR, specialmente il principio del non arrecare danno ambientale (DNSH) e di specifiche tempistiche relative all'affidamento dei lavori, così come previsto nel Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152 e successivo comunicato del Dipartimento Affari Interni e Territoriali in data 17/12/2021;

h) che per il presente appalto è stato rispettato il principio di "non artificioso finanziamento" dell'appalto ex art. 35 c.6 del D.Lgs n° 50/2016; dell'assenza del c.d. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE n° 241/2021;

i) che non è stata data attuazione all'art. 47, comma 4, del D.L. n° 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e s.m.i. in materia di obblighi assunzionali dato l'importo limitato e la tipologia e la natura delle prestazioni;

l) che in seguito a procedura negoziata esperita su piattaforma telematica SATER, il cui esito di gara è stato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno lavino e Samoggia n° 410 del 24/07/2023 al sunnominato APPALTATORE, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 8,07%;

m) che il COMUNE di Zola Predosa, con Determina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n° 345 del 3/08/2023, ha recepito l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva nei confronti del sunnominato APPALTATORE;

n) che il possesso dei requisiti dell'APPALTATORE è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

o) che sono state effettuate le comunicazioni dell'aggiudicazione, di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

p) che non viene applicato il termine dilatorio ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1.1) La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all'APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa;

1.2) L' APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed a quelle contenute nella offerta presentata su Piattaforma Telematica SATER e allegata al presente contratto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 (nel seguito «Codice dei contratti pubblici»), e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, nei limiti della sua applicabilità;

1.3) Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 2 del Capitolato speciale d'appalto, sottoscritto in sede di gara e allegato al presente contratto. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010:



a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento e' il seguente: **9823672E93**

b) il Codice Unico di Progettazione (CUP) relativo all'intervento è il seguente: **C34E21000280001**.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

2.1) L'importo contrattuale ammonta ad euro **340.848,88** (diconsi euro trecentoquarantamilaottocentoquarantotto/88) di cui:

- euro 334.848,88 per lavori veri e propri;
- euro 6.000,00 per oneri della sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

2.2) A norma dell'art. 59, comma 5 bis, del D. lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato **a misura** con il Comune di Zola Predosa come previsto nel Capitolato speciale d'appalto;

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

3.1) L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare.

3.2) Sono **estranei** al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3.3) E' **parte integrante** del contratto l'elenco dei prezzi unitari ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

3.4) Il Capitolato speciale d'appalto ed il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 13-bis, del Codice, sono parte integrante del contratto. Tuttavia, non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

3.5) L'APPALTATORE ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore unico edilizia nonché i contratti integrativi e territoriali per la Provincia di Bologna.

3.6) Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'APPALTATORE, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trova applicazione il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'APPALTATORE, direzione del cantiere.

4.1) Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 13 del Capitolato speciale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l' APPALTATORE ha eletto domicilio nel Comune di Zola Predosa, all'indirizzo Piazza della Repubblica 1 , presso la sede del Comune di Zola Predosa.

4.2) Ai sensi dell'articolo 32 del Capitolato speciale d'appalto, i pagamenti a favore dell'APPALTATORE saranno effettuati mediante stati di avanzamento lavori.

4.3) I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti indicati nella nota pervenuta al prot.n. 2023/0021234 in data 17/07/2023 ovvero su altro conto corrente bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

4.4) Ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato generale, de l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve nominare il Direttore di cantiere che assicuri l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere sotto ogni aspetto, anche contabile.

4.5) Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'APPALTATORE alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.



Articolo 5 – Esecuzione appalto e Normativa PNRR

5.1) L'appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura *“Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – M2C1I1.1,”* e i loghi dell'Unione Europea e del Comune di Zola Predosa, L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle *“Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti”* (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse, comunque, anche dei soggetti attuatori.)

5.2) L'appaltatore di obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno ambientale (DNSH) in coerenza con l'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 e quindi in particolare vedasi elaborato *“VERIFICA DI OTTEMPERANZA AI CAM E RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH”*

5.3) L'appaltatore non è soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 68/1999, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. 50/2016, relativa agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità.

Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

6.1) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **140 (centoquaranta)** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

6.2) In considerazione che l'opera è finanziata con fondi PNRR come prescritto è fatto obbligo all'APPALTATORE:

- il rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura.
- la comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività

Articolo 7. Penale per i ritardi

7.1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

7.2) Le modalità di applicazione della penale sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto.

7.3) La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'APPALTATORE.

7.4) Sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti, diversi dal ritardo di cui al comma 1, per le cause, nella misura alle condizioni di cui all'articolo 65 del Capitolato speciale d'appalto, che l' APPALTATORE dichiara di conoscere e di accettare, autonome e ulteriori rispetto a misure sanzionatorie previste da altre disposizioni di legge, di regolamento o del medesimo Capitolato speciale, con particolare riferimento ma non solo, a violazioni o inadempimenti:

- a) in materia di sicurezza e salute nei cantieri e nelle materie connesse;
- b) delle modalità esecutive, accettazione dei materiali, ordini della DL;
- c) degli obblighi di comunicazione;
- d) di altre obbligazioni descritte o richiamate dal Capitolato speciale;



Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori.

8.1) È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

8.2) La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

8.3) Se l'APPALTATORE ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'APPALTATORE. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'APPALTATORE intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

8.4) Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'APPALTATORE può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'APPALTATORE ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'APPALTATORE alcun compenso e indennizzo.

8.5) Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 9. Oneri a carico dell'APPALTATORE.

9.1) Sono a carico dell'APPALTATORE tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento.

9.2) In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'APPALTATORE le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

9.3) L'APPALTATORE è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

9.4) La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

9.5) L'APPALTATORE, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale



dell'APPALTATORE per disciplina, incapacità o grave negligenza. L' APPALTATORE è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

9.6) Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli del capitolato generale d'appalto.

9.7) Sono altresì a carico dell'APPALTATORE gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 10. Contabilità dei lavori.

10.1) La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

10.2) La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

10.3) La contabilità dei lavori a misura, eventualmente ordinati a seguito di modifiche o varianti contrattuali in corso d'opera, è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

10.4) Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'APPALTATORE rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

10.5) Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del d.m. n. 49 del 2018 e del Capitolato speciale d'appalto, in quanto compatibile.

10.6) I costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.

11.1) Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nonché dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti, si applica la revisione dei prezzi, limitatamente ai materiali di costruzione, alle condizioni, nelle quantità e con i limiti di cui alla predetta norma, come declinata dal Capitolato speciale d'appalto.

11.2) Fuori dal caso di cui al comma 1, sopra richiamato, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trovano applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile e l'articolo 106, comma 1, quarto periodo del Codice dei contratti. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

12.1) Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

12.2) In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del D.P.R. n° 207 del 2010.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.



13.1) In applicazione dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all' APPALTATORE una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, recuperata in corso d'opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al comma 2.

13.2) All'APPALTATORE verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro **100.000,00 (centomila/00)**.

13.3) Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei Contratti per gli inadempimenti dell'APPALTATORE in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

13.4) In deroga al comma 2:

a) se l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali e deprezzamenti, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso un SAL purché non eccedente tale percentuale, anche se l'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al comma 1. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'APPALTATORE e comunque non imputabili al medesimo, l'APPALTATORE può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

13.5) Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

13.6) Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di **una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1**. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

13.7) In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'APPALTATORE, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

13.8) Ogni pagamento è subordinato alle condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto e, in particolare, all'acquisizione dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile di cui al presente contratto; in



assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

13.9) L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura *"Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento alla MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1"*

13.10) L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Zola Predosa "codice univoco ufficio": **UFI4CJ** e con liquidazione entro **30 gg.** dalla data di ricevimento al protocollo dell'ente della fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti

14.1) Si rimanda a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto.

Articolo 15. Regolare Esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

15.1) Il certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

15.2) Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

15.3) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'APPALTATORE risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

15.4) L'APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

16.1) La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 1, del Codice.

16.2) La stazione appaltante risolve il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 2, del Codice e all'articoli 26 e 72 del Capitolato speciale d'appalto.

16.3) La stazione appaltante risolve altresì il contratto nei casi previsti dall'articolo 108, commi 3 e 4 del Codice e può risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato speciale d'appalto.

16.4) La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con preavviso e messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

16.5) L'APPALTATORE è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica altresì l'articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice.

Articolo 17. Controversie.

17.1) Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all' APPALTATORE e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

17.2) La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;



b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

17.3) La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Per ogni altro aspetto trovano applicazione del capto 10 del Capitolato speciale d'appalto.

17.4) Ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, per ogni altro aspetto le modalità per l'iscrizione delle riserve da parte dell'APPALTATORE e della relativa gestione, sono disciplinate inderogabilmente dal Capitolato speciale d'appalto.

17.5) È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

17.6) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria al Tribunale ordinario del Foro competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

18.1) L'APPALTATORE deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

18.2) L'APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

18.3) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'APPALTATORE per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

18.4) L'APPALTATORE e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, con riferimento all'articolo 3, comma 4.

18.5) Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

19.1) L'APPALTATORE, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza coordinamento; Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'APPALTATORE, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

19.2) L'APPALTATORE deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

19.3) Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'APPALTATORE, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

19.4) L' APPALTATORE garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.



20.1) Ai sensi della Legge n.190/2012, del D.P.C.M. 18/4/2013 e dell'art.29 del D.L. 24/6/2014 n. 90 l'APPALTATORE risulta iscritta nell'elenco, pubblicato sul sito della Prefettura di Bologna - Ufficio Territoriale del Governo, delle imprese iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiosa, con provvedimento protocollo n° 96224/2022 Area I del 26/08/2022 valido sino al 25/08/2023.

20.2) Ai sensi del Decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto APPALTATORE non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base all'iscrizione alla White list della Prefettura di BOLOGNA circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67, 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo N° 159 del 2011.

20.3) L'APPALTATORE dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, nè all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 nè essere nelle condizioni di divieto a contrarre di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n.165 del 2001.

20.4) Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 83, commi 1 e 2, 88 commi 4 bis e 4 ter e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 la stazione appaltante procede alla sottoscrizione del contratto, ma recederà dallo stesso all'esito di successive comunicazioni o informazioni connesse alla sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi degli articoli 67 e 84 del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 21. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici – D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62 - Patto di Integrità – Legge 190/2012

21.1) Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come previsto dall'art. 53 in vigore del D.Lgs. n.165/2001 e dal Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'ente, non vi sono ex dipendenti del Comune di Zola Predosa che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del COMUNE, svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso il soggetto privato sottoscrittore del presente contratto.

Le parti danno altresì atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

21.2) I sottoscrittori dichiarano di provvedere ad osservare e a fare osservare il Codice di comportamento del Comune di Zola Predosa, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. n. 44/2021 e il Patto di Integrità del Comune di Zola Predosa, approvato con deliberazione Giunta Comunale n.58/2017, documenti sottoscritti in sede di gara e allegato al presente contratto.

Articolo 22. Subappalto.

22.1) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

22.2) Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'APPALTATORE ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

22.3) L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'art. 19, comma 2.

22.4) Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, nonché dal Capitolato speciale d'appalto.

22.5) La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori solo nei casi previsti al Capo 9 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

23.1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'APPALTATORE ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero 10003810003423 in data 10/07/2023, rilasciata da Bene Assicurazioni S.p.A Società Benefit acquisita al prot.n. 2023/21234 del 17/07/2023.



23.2) La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

23.3) La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

23.4) La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

23.5) Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31

Articolo 24. Obblighi assicurativi.

24.1) Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'APPALTATORE assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

24.2) L'APPALTATORE, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti e dell'art. 43 del CSA, ha presentato una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, n. 49433696 in data 17.07.2023 rilasciata da HELVETIA per l'importo di euro 340.848,88, allegata al presente contratto.

La polizza per rischi di esecuzione (C.A.R.) risulta così articolata:

- per un importo del contratto, divisa per partite come previsto all'art. 43, comma 3, del CSA;
- per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (euro Cinquecentomila).

24.3) Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi ed al regolamento approvati con D.M. (MISE) 19 gennaio 2018, n° 31.

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

25.1) Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, allegati allo stesso:

- Capitolato Speciale d'Appalto completo di appendice
- Elenco prezzi unitari EL. 03
- le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 23 e 24
- Offerta Economica

25.2) I restanti documenti

- piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 18.1, lettera b)
- piano operativo di sicurezza di cui al comma 18.1, lettera c)
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni
- cronoprogramma
- il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.
- Elaborato: verifica di ottemperanza ai cam e rispetto del principio dnsh
- Codice di comportamento

pur essendo parte integrale e sostanziale del contratto, già sottoscritti dalle parti in sede di gara, sono conservati dalla Stazione Appaltante presso il Servizio lavori Pubblici.

Articolo 26 – Contratto in formato digitale

26.1) Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto



dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

27.1) Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

27.2) L' APPALTATORE dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

27.3) In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 28 – Spese di contratto, imposte , tasse e trattamento fiscale .

29.1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'APPALTATORE .

29.2) Sono altresì a carico dell'APPALTATORE tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

29.3) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

29.4) L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante Roberto Costa, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

L'APPALTATORE I Sig. Massimiliano Lorenzetti mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD–D. Lgs. 82/2005